



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO di CONTURSI TERME

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

Cod. Fiscale 91027470656 – Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saIC85000C@istruzione.it

Via Marolda, – tel/fax 0828/991016 – 84024 Contursi Terme (Salerno)

Prot. n. 1871/07
del 30.08.2024

Ai docenti e al personale ATA
Al sito web
All'albo on line
Atti

OGGETTO: Obbligo del Green Pass per il personale scolastico.

• Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

Tra le misure previste vi è l'obbligo, **dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, per tutto il personale scolastico, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

La disposizione di cui sopra non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute del 04-08-2021.

E' possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, approvato dal Ministero della salute con la circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come Green Pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastica.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione pecuniaria).

Scheda di sintesi:

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

| | | |
|--|---|---|
| Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo) | Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale) | Può lavorare |
| Guarito da Covid-19 | Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione) | Può lavorare |
| Esentato dalla vaccinazione | Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata) | Può lavorare (non necessita di tampone periodico) |
| Personale che non rientra nelle prime tre categorie | Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore) | Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde |
| | Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore | Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro). |

Con successiva nota verranno fornite indicazioni operative per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità), salvo ulteriori prescrizioni normative.

Link:

- Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg>);
- Circolare del Ministero della Salute del 04-08-2021 (<http://www.normativasanita.it/jsp/dettaglio.jsp?id=82047>).

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giordano Giovanni
Prof.ssa Stigliano Michéline

